



## *Tribunale di Torre Annunziata*

alla coordinatrice del settore civile dott.ssa Lopiano  
a tutti i magistrati delle sezioni civili e lavoro e previdenza  
e p.c. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

**OGGETTO: Modalità applicative della trattazione dell'udienza cartolare previste dal "Modello organizzativo per lo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo 12.5.2020/31.7.2020" per il settore civile e lavoro/previdenza.**

In relazione al tema indicato in oggetto, si rileva come, nei primi giorni di applicazione delle modalità operative dell'udienza cartolare specificamente indicate nel modello organizzativo dettato per la vigente fase emergenziale per il settore civile e lavoro e previdenza, siano insorte difformità interpretative concernenti quanto indicato:

- al punto V del capo relativo alla "Trattazione della causa tramite scambio e deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanza e conclusioni (udienza cartolare) ex art. 83.7 lett. h) del d.l. n. 18/2020", laddove si prevede che *"Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti (o subprocedimenti) sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il provvedimento decorsi tre giorni dall'udienza fissata"*;
- ad analoga disposizione reiterata per quanto riguarda il rito del lavoro (punto VI) in cui si legge che *"Decorsi tre giorni dall'udienza fissata il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct"*;
- al punto VIII, con riferimento agli adempimenti di cancelleria, per cui: *"Salvo quanto previsto al punto VI, negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul Sigid indicando la successiva attività e, a deposito di note avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il terzo giorno successivo alla udienza fissata"*
- ed infine al punto 8 delle "Specifiche modalità operative dell'udienza cartolare", in cui si avverte che *"Il giudice redige il verbale, decorsi tre giorni dall'udienza fissata (al fine di garantire i tempi di lavorazione necessari per la cancelleria), in cui prende atto della mancata comparizione ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte ed emette contestualmente il provvedimento o si riserva"*;

rilevato che dalle varie sezioni sono pervenute richieste di chiarificazione riguardo alle modalità del computo del termine di tre giorni, anche a seguito del provvedimento n. 1115/2020 del 12.5.2020, laddove si è specificato che *"se il giorno di deposito coincida con il sabato (o un giorno festivo) sia da intendersi differito al primo giorno non festivo successivo"*;

considerato che la calendarizzazione delle udienze può determinare, per alcune sezioni, la concentrazione degli adempimenti di cancelleria nel medesimo giorno della settimana, vanificando l'intento della dilazione del deposito del provvedimento del giudice, esplicitamente funzionale (anche) ad alleviare gli impegni del personale amministrativo;  
valutato come un punto di equilibrio tra le esigenze di celerità di trattazione e di effettività del contraddittorio possa essere individuato nell'accertamento da parte del g.i., il giorno della fissata udienza, della completezza delle acquisizioni difensive (che legittima l'adozione di un provvedimento contestuale senza il differimento di tre giorni rispetto all'udienza);  
acquisite le conformi valutazioni da parte del Presidente coordinatore del settore civile, all'esito di un confronto con tutti i presidenti delle sezioni interessate,

### DISPONE

che il punto V, VI e VIII del paragrafo relativo alla "Trattazione della causa tramite scambio e deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanza e conclusioni (udienza cartolare) ex art. 83.7 lett. h) del d.l. n. 18/2020" e il punto 8 delle "Specifiche modalità operative dell'udienza cartolare" del MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA PER IL PERIODO 12.5.2020/31.7.2020 adottato da questo Tribunale per il settore civile in data 5.5.2020 (prot. n. 1058/2020), siano rispettivamente modificati nel testo che segue:

V) Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti (o subprocedimenti) sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il provvedimento decorsi tre giorni dall'udienza fissata, **ovvero il giorno stesso della udienza laddove risulti che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione"**

VI) Decorsi tre giorni dall'udienza fissata – **ovvero il giorno stesso dell'udienza laddove risulti che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione** - il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct";

VIII) Salvo quanto previsto al punto VI, negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul Sicid indicando la successiva attività e, a deposito di note avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il terzo giorno successivo alla udienza fissata, **ovvero il giorno stesso dell'udienza laddove risulti che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione;**

8) Il giudice redige il verbale, decorsi tre giorni dall'udienza fissata, (al fine di garantire i tempi di lavorazione necessari per la cancelleria) - **ovvero il giorno stesso della udienza laddove risulti che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione"** - in cui prende atto della mancata comparizione ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte ed emette contestualmente il provvedimento o si riserva.

Dispone che il testo del provvedimento organizzativo del 5.5.2020, corretto con le presenti modifiche, sia inserito sul sito web del Tribunale.

Torre Annunziata, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott. Ernesto Aghina